



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**Seduta del 23 febbraio 2012 n. 24**

**OGGETTO: Tributi – Proposta di conferma aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **12** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola Fratino.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. LEO CASTIGLIONE
2. Sig. LUCIO CIERI
3. Sig. MARIO PAOLUCCI
4. Sig. ROCCO RANALLI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. M. Di Bartolomeo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di Addizionale Comunale all'IRPEF;

**ATTESO** che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul dito individuato con

decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 08.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberava di aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF nel Comune di Ortona (CH) per l'anno 2007 allo 0,60%;

**DATO** atto che il Ministero ha chiarito che il blocco relativo agli aumenti dei tributi di Regioni ed Enti locali "fino all'attuazione del federalismo fiscale", introdotta dal D.L. 93/2008, deve considerarsi ancora in vigore, mentre sono estranei al blocco soltanto i tributi liberati da norme ad hoc, come IMU e Addizionale Irpef;

**CONSIDERATO**, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ed utilizzati per l'IRPEF;

**CONSIDERATO** pertanto che per l'anno 2012 viene proposto di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura fissata con l'art. 2 dell'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 08.03.2007, pari allo 0,60% senza distinzione delle soglie di reddito e senza esenzione;

**DATO** atto che l'attribuzione delle risorse di cui all'addizionale IRPEF, conseguibili con l'applicazione dell'aliquota determinata con D.M. Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 360/98, è finalizzata al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai Comuni dai decreti legislativi di attuazione della L. 15.03.1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 – ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Dirigente il 2° Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

#### **DELIBERA**

- 1 Di confermare, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,60% senza distinzione delle soglie di reddito e senza esenzione;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico individuato dal D.M. 31 maggio 2002 del Ministero dell'economia e finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. DI BARTOLOMEO**

IL PRESIDENTE  
F.to **N. FRATINO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **M. PAOLUCCI**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 27 febbraio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **A. RADOCCIA**

---

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 27 febbraio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **A. RADOCCIA**